


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO

Approvato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio nella seduta

Consigliare del 28 agosto 2018

REV.01 nella seduta del 10 gennaio 2019

REV.02 nella seduta del 17 dicembre 2019

REV.03 nella seduta del 02 agosto 2022

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti e dalle Società di Professionisti iscritte nell'Elenco Speciale, nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 2

Funzione dei contributi

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

Articolo 3

Obbligatorietà e misura della contribuzione

Il contributo dovuto dall'Iscritto all'Ordine Professionale è obbligatorio ai sensi dell'articolo 5 punto 2) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del Capo II Sez. II art. 37 punto 4) del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'Iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile; non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione dell'anno e l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Come da delibera del 28/10/2021 la quota è ridotta alla metà per le nuove iscrizioni dal 01 ottobre.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, un contributo di ammontare diverso.

Articolo 4

Comunicazione del contributo e modalità di pagamento

A partire dall'anno 2020 il pagamento delle quote ordinistiche è regolato, a norma delle vigenti disposizioni, a mezzo AVVISO PagoPA precompilato emesso attraverso l'Istituto di Credito convenzionato con il sistema PaogPA.

Il Presidente prima dell'emissione dell'AVVISO PagoPA, informa gli iscritti tramite circolare informativa inviata via mail e tramite PEC¹, obbligatoria per tutti gli iscritti ad un Ordine Professionale, ed attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

La richiesta di pagamento viene inviata esclusivamente a mezzo PEC direttamente dall'istituto di Credito.

A tal riguardo, sarà cura di ogni Iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo e i propri recapiti telefonici, nonché PEC e mail ordinaria.

Gli avvisi possono essere pagati utilizzando i seguenti canali:

1. Canale internet banking;
2. Qualsiasi sportello bancario aderente al sistema "pagoPA";
3. Qualsiasi sportello Sisal e Lottomatica.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni bancari di conto corrente presso la Segreteria dell'Ordine; non è parimenti consentito pagare a mezzo bonifico bancario.

¹Ai sensi dell'art. 16 c.7 del D.L. 185/2008, si rammenta l'obbligo del possesso e di comunicazione del proprio indirizzo di pec. L'obbligo di domicilio digitale e di cui all'art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82" (art.37, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020);

Nessuna dichiarazione di avvenuto pagamento viene rilasciata dalla Segreteria. L'Iscritto dovrà conservare copia delle ricevute di pagamento che sarà valida anche ai fini fiscali.

Articolo 5

Esonero dal pagamento

Sono esonerati dal pagamento della quota gli iscritti che abbiano raggiunto i 50 anni di laurea.

Articolo 6

Cancellazione e trasferimento

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.

Le richieste di cancellazione pervenute al Consiglio dell'Ordine **entro il 31 dicembre** di ogni anno esonerano dal pagamento della contribuzione dovuta per l'anno successivo.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'Iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione (scaricabile dal sito dell'Ordine) in bollo vigente, indirizzata all'Ordine.

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro, opera dalla data della delibera.

In caso di trasferimento all'Ordine di Sondrio, l'Iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal mese dell'anno in cui si sia iscritto; nel caso la quota sia stata versata all'Ordine di appartenenza nulla sarà dovuto all'Ordine di Sondrio.

In caso di trasferimento dall'Ordine di Sondrio presso altro Ordine, l'Iscritto è comunque tenuto al versamento della quota di iscrizione, pena il non rilascio del nulla osta al trasferimento.

Non è possibile la cancellazione se l'Iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'Iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 20.2 del vigente Codice Deontologico.

Articolo 7

Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

Articolo 8

Sospensione

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

Articolo 9

Ritardato pagamento

Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento tramite PEC.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, l'Ordine procederà ad un secondo sollecito bonario di pagamento con indicazione che il versamento effettuato entro 15 giorni non comporterà nessuna conseguenza per l'iscritto. Laddove anche il secondo sollecito bonario non sortisca effetto, l'Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

Articolo 10

Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista dal 31 agosto di ciascun anno, il Consiglio dell'Ordine territoriale procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina territoriale (artt. 37-50 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione (art. 50 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536).

Articolo 11

Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina

L'Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina entro 12 mesi dalla data di scadenza del pagamento. Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'iscritto.

Contestualmente al deferimento, l'Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale, comprensive di interesse e spese vive legate alla pratica.

Articolo 12

Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale.

Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio di disciplina, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta notizia di revoca della sanzione della sospensione dal Presidente del Consiglio di Disciplina, procede a revocare il provvedimento di sospensione sull'albo professionale.

Articolo 13

Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;

- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;
- accertata prescrizione.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'Iscritto al Consiglio di Disciplina.

Articolo 14

Iscritti non in regola con i pagamenti

Agli iscritti morosi, non sarà consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine né sarà consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore in data 02.08.2022, a seguito di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Del presente regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine.

Articolo 16

Norme finali

Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo dell'Ordine è un obbligo di legge e pertanto la mancata ricezione della comunicazione relativa all'avviso di pagamento (PagoPA) o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento degli importo alla scadenza fissata, che potrà **eccezionalmente** essere corrisposta nei termini stabiliti con bonifico bancario.

E' facoltà del Consiglio, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o Disposizioni Normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.